



Casa di Riposo “CASA CHARITAS”

Lamon - BL

cod. fisc. 82001190253

P.IVA00625840251

CONCESSIONE PER L'USO DI SUPERFICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ADIBITE ALL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDI E DI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PRESSO LA CASA DI RIPOSO “CASA CHARITAS” DI LAMON (BL).

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO SERVIZIO

La presente concessione ha per oggetto l'installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimentari preconfezionati presso la casa di riposo “Casa Charitas” di Lamon (BL).

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Le modalità di esecuzione dei servizi, la procedura di scelta dell'operatore economico cui affidare i servizi, le caratteristiche salienti di riferimento dei servizi, che potranno essere migliorate ma non derogate, sono descritte nel presente capitolato, nel bando-disciplinare di gara/nella lettera d'invito e nei relativi allegati, nonché nello schema di contratto redatti dal Committente.

Il contesto in cui si inserisce la concessione è quello di una gestione della Residenza per anziani finalizzata ad assicurare e migliorare il benessere degli ospiti attraverso l'implementazione dei servizi fruibili.

La concessione prevede la messa a disposizione del concessionario da parte dell'Ente degli spazi dell'energia elettrica e dell'acqua necessari per l'installazione e la gestione di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati presso la sede dell'IPAB casa di riposo “Casa Charitas” di Lamon (Nel seguito anche Ente).

L'utenza è costituita dalle persone ricoverate presso la Struttura, dai loro familiari, dai dipendenti dell'Ente, dai dipendenti delle cooperative affidatarie dei servizi socio assistenziali e dal pubblico in genere

La Concessione prevede l'installazione di :

n° 1 distributore bevande calde

n° 1 distributore bevande fredde

n° 1 distributore alimenti preconfezionati

La ditta concessionaria dovrà installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti che attualmente possono essere quantificati come segue.

Anziani accolti presso il Centro servizi 80

Dipendenti dell'IPAB 16

Dipendenti da cooperative e/o in convenzione ULSS 45

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere l'estensione del servizio presso altri edifici di proprietà o sedi di servizi di proprio interesse, nonché di revocare la concessione in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico.



ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata del servizio è fissata in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto o dell'avvio dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni, qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta.

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti

Sempre nel caso in cui il committente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto ovvero non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, il concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del committente sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.

ART. 3 PROCEDURA, CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE CANONE ANNUO

La procedura di aggiudicazione è quella aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 c. 9, 60 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Per l'intero periodo della concessione, la ditta concessionaria corrisponderà all'Ente un canone annuo minimo risultante dall'offerta presentata in sede di gara + IVA, a titolo di concessione del suolo presso gli immobili dell'ente e quale rimborso per il consumo di energia elettrica ed acqua.

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel bando-disciplinare di gara.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, il concessionario è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

ART. 4 – INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La ditta concessionaria deve effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori, nel numero indicato all'articolo 1 (i distributori saranno collocati negli spazi individuati dall'Ente a tale scopo).

Obblighi del concessionario

La ditta concessionaria deve:

- a) installare i distributori automatici entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto. L'installazione e gli allacciamenti dei distributori dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Su ogni distributore automatico deve essere chiaramente indicato il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono, fax o e.mail la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazione di prodotti o resto esauriti.
- b) provvedere alla pulizia interna ed esterna dei distributori, in modo tale da assicurarne l'ottimale condizione igienica, nonché provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
- c) gestire i distributori automatici senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, eseguendo con la massima celerità le eventuali riparazioni, effettuando almeno due passaggi



settimanali di verifica del loro ottimale funzionamento ed intervenendo entro 8 ore nel caso di segnalazione della necessità di rifornirli di prodotti ovvero effettuando l'assistenza tecnica entro un giorno lavorativo nel caso di segnalazione di guasti.

- d) sostituire il distributore automatico guasto con altro distributore simile, nel caso in cui il ripristino della normale funzionalità dovesse richiedere un periodo superiore a 2 giorni lavorativi.
- e) assicurare la fornitura ai distributori automatici, senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, delle bevande calde, delle bevande fredde e degli alimenti preconfezionati riportati all'articolo 6 del presente atto.
- f) eseguire gli interventi di manutenzione e di fornitura dei distributori in orari compresi tra le 07:00 e 17:00 in giorni feriali a mezzo di propri dipendenti muniti di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
- g) installare, a propria cura e spese, contenitori porta rifiuti per la raccolta differenziata e sostituirli qualora diventino inadatti allo scopo.
- h) rimuovere i distributori automatici al termine del contratto.
- i) il concessionario dovrà prestarsi ad eseguire a sue spese e senza alcun compenso tutte le variazioni d'installazione che potessero occorrere sia in dipendenza della pubblica utilità che di eventuali normative specifiche di adeguamento.
- j) consegnare gratuitamente agli utenti la chiave/card magnetica ricaricabile per l'utilizzo dei distributori, a fronte di un deposito cauzionale di € 5,00, per il quale rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione, che sarà resa al momento della restituzione della chiave/card magnetica.

Nel corso del contratto la ditta concessionaria può sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione dell'Ente, fermo restando la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 6.

L'Ente si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori automatici nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie, ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi su cui insistono le apparecchiature automatiche. In Tal caso la ditta concessionaria dovrà procedere alla rimozione/spostamento, a propria cura e spese, nel termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente: restano a carico della concessionaria anche eventuali spese per lavori elettrici, idraulici e murari propedeutici al buon esito degli spostamenti richiesti.

Modifiche al contratto

Non sono ammesse varianti al presente capitolato speciale descrittivo prestazionale.

La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto.

Obblighi dell'Ente:

L'Ente avrà l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici.

ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.

La ditta concessionaria deve installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti indicati all'articolo 1 del presente atto.

I distributori automatici devono:

- a) essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- a. rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.



- b. consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a Euro € 0,05) o, in alternativa, erogare il resto o entrambe le soluzioni.
- c. essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti.

ART. 6 – CARATTERISTICHE E PREZZI DEI PRODOTTI.

I prodotti distribuiti dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

Su ogni distributore automatico devono essere ben visibili le etichette indicanti la marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

I distributori automatici devono distribuire i seguenti prodotti

Bevande calde	prezzo min / prezzo max
Caffè espresso (almeno gr. 7 di miscela per erogazione)	prezzo min € 0,35 / prezzo max € 0,50
The (almeno gr.14 di polvere per erogazione)	prezzo min € 0,35 / prezzo max € 0,50
Cioccolata (almeno gr. 25 cacao in polvere per erogazione)	prezzo min € 0,40 / prezzo max € 0,55
Cappuccino (almeno gr.10 latte in polvere per erogazione)	prezzo min € 0,40 / prezzo max € 0,55
Latte (almeno gr.15 latte in polvere per erogazione)	prezzo min € 0,35 / prezzo max € 0,50

La ditta concessionaria deve inserire nei distributori di bevande calde anche i seguenti prodotti: caffè decaffeinato (almeno 7 gr di miscela per erogazione; contenuto di caffeina non superiore a 0,10%; prezzo uguale a quello offerto per il caffè espresso), caffè macchiato (prezzo non superiore ad € 0,05 rispetto a quello offerto per il caffè espresso), caffè decaffeinato macchiato (prezzo non superiore ad € 0,05 rispetto a quello offerto per il caffè espresso), caffè con cacao (prezzo non superiore ad € 0,10 rispetto a quello offerto per il caffè espresso)

La percentuale di arabica presente nella miscela di caffè non deve essere inferiore al 90%

Bevande fredde	prezzo min / prezzo max
Acqua minerale naturale e gassata – bottiglie PET 1.0,5	prezzo min € 0,40 / prezzo max € 0,50
Bibite in lattina l. 0,33 (coca cola, aranciata, chinotto, sprite ecc.)	prezzo min € 0,60 / prezzo max € 0,90
Succo di frutta in brick capacità 1.0,20	prezzo min € 0,60 / prezzo max € 0,80
Succo di arancia e bibite energetiche	prezzo min € 0,90 / prezzo max € 1,00
Alimentari preconfezionati	prezzo min / prezzo max



Snack tipo wafer Loacker	prezzo min € 0,50 / prezzo max € 1,00
Snack tipo croissant g. 50	prezzo min € 0,40 / prezzo max € 0,60
Snack tipo cioccolato kit kit	prezzo min € 0,40/ prezzo max € 1,00
Snack tipo patatine	prezzo min € 0,40 / prezzo max € 0,60
Snack tipo creakers	prezzo min € 0,30 / prezzo max € 0,60
Snack tipo Fiesta Ferrero	prezzo min € 0,45 / prezzo max € 0,60

I prezzi dei prodotti sopra elencati devono essere applicati sia all'utilizzo con moneta sia all'utilizzo con chiave/card magnetica.

La ditta concessionaria può inserire nei distributori anche altri prodotti oltre a quelli sopra elencati. L'Ente si riserva la facoltà di chiedere alla ditta concessionaria l'inserimento di altri prodotti nel corso della concessione a prezzi da concordarsi.

ART. 7 – CONTROLLI.

L'Ente si riserva la facoltà di sottoporre, una o più volte nel corso del contratto, ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta concessionaria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igienico – sanitarie e l'adempimento di quanto stabilito dal presente atto.

ART. 8 – OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA.

La ditta dovrà consegnare, entro sette giorni dall'avvio del servizio, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema di H.A.C.C.P (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) e previsto specificamente dal D.Lgs. n.193/07.

La ditta concessionaria si obbliga altresì a:

- a) verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa;
- b) predisporre una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.
- c) fornire i distributori con prodotti conformi alla vigente normativa in materia.
- d) adempiere alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 inerente la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché nel D.Lgs. n.193/2007 concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

La ditta concessionaria si assume ogni responsabilità per i danni a persone e cose, sia di proprietà dell'Ente che di terzi, derivanti dalla presente concessione.

ART. 9 – CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Il Concessionario non può in alcun modo concedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti dalla presente concessione senza il preventivo assenso dell'Ente, pena la risoluzione del rapporto, con conseguente perdita della cauzione, nonché il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

ART. 10 -MODIFICHE DELLA CONCESSIONE

Qualsiasi modifica alla presente concessione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.



ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria deve comprovare, producendone una copia, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale e per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila/00) a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni dell'ente per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

ART. 12 – CAUZIONE.

Al momento della stipula del contratto la ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, deve versare presso la Tesoreria dell'ente una cauzione nella misura del 10% del valore dell'appalto determinato in relazione all'offerta presentata dal concessionario.

Nel caso di inadempienza della ditta aggiudicataria, compreso il caso di mancato pagamento del canone, o di revoca della concessione di cui agli artt. 16 e 17 del presente atto, il deposito cauzionale, potrà essere incamerato in tutto o in parte a titolo di penale. La ditta aggiudicataria deve ricostruire o reintegrare il deposito cauzionale entro 10 giorni dal ricevimento del relativo avviso.

Il deposito cauzionale, che sarà infruttifero, resterà vincolato per l'intera durata del contratto, comprese eventuali proroghe, e verrà restituito solo dopo la definizione di ogni pendenza concernente il contratto medesimo.

ART. 13 - PENALITA'

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta concessionaria, l'installazione o la gestione dei distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto, l'Ente applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa anche a mezzo pec-mail o fax:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nell'asportazione dei distributori automatici ai sensi dell'articolo 4 del presente atto;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 4 del presente atto;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per l'esecuzione degli interventi di rifornimento di prodotti ai distributori automatici;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per il pagamento dei canoni di cui all'articolo 3 del presente atto;

In ogni caso l'Ente si riserva la facoltà di revocare la concessione e di rivalersi sulla cauzione qualora la ditta concessionaria, appositamente diffidata, persista nell'inadempimento anche dopo le contestazioni.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti dell'Ente o di terzi e garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

Il concessionario, infine, si obbliga a sollevare l'Ente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

ART. 15 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Il Concessionario sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi



interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico al concessionario, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con la concessione in oggetto.

Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

ART. 16 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare la concessione in caso di:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato pagamento dei canoni; aumento dei prezzi superiore a quanto indicato all'art. 6;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- segnalazione di tre inadempienze;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- cessione del contratto;
- cessione o affitto dell'azienda, sub concessione installazione e gestione dei distributori automatici, cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo o di fallimento a carico della ditta concessionaria;

La concessione potrà essere revocata dall'Ente quando ciò sia ritenuto necessario per esigenze di pubblica utilità, nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali, senza obbligo di dover corrispondere indennizzo alcuno al concessionario, il quale dovrà, a sue spese, ridurre le cose in pristino stato.

La revoca avrà effetto dopo un mese dall'apposita comunicazione scritta senza che la ditta concessionaria possa accampare pretesa alcuna e fatta salva la facoltà del rimborso per ulteriori danni subiti dall'Ente, per i quali si avvarrà anche della cauzione versata.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente atto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi al concessionario ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;



- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Ente si avvalga di tale clausola, il concessionario incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dall'Ente medesimo, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART. 18 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Ente.

ART. 19 - CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente della costituzione in mora del concessionario.

Per la definizione delle controversie, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

ART. 20 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non disciplinato dal presente atto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

In caso d'uso del presente atto, l'imposta di bollo sarà a carico del concessionario, mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

ART. 22 - PRIVACY

Si applica il Regolamento UE 2016/679.

Agli effetti dell'art 1341 e 1342 del c.c. il fornitore dichiara di approvare specificatamente le disposizioni riportate agli artt.:

Data, _____

La Ditta (timbro e firma)